

Santa Cruz e nel 1750 battezzarono il sultano maomettano di Iolo. Su Mindanao svolgevano la loro azione i gesuiti; <sup>1</sup> agli agostiniani sulle Filippine il Papa inviò un particolare elogio. <sup>2</sup>

## 6.

Circa l'ardente questione del come i cristiani in Cina dovessero comportarsi di fronte alle usanze del paese nel culto di Confucio e degli antenati, durante gli ultimi decenni prima dell'avvento di Benedetto XIV la confusione era ancora cresciuta. La costituzione di Clemente XI che in tale materia faceva norma aveva stabilito essere leciti soltanto quegli usi i quali fossero di natura puramente civile e non religiosa; e quali riti fossero da considerarsi puramente civili doveva venir deciso dai superiori competenti. Il legato Mezzabarba aveva dichiarato lecito soltanto la presentazione dei cibi, l'accensione delle candele o il bruciare profumi innanzi alle tavole di Confucio e degli antenati, come pure innanzi alle tombe dei defunti, e del pari gi'inchini in onore degli antenati o innanzi alla bara, sempre però presupposto che fosse esclusa ogni superstizione. <sup>3</sup>

Come scriveva Mezzabarba nell'anno 1740, <sup>4</sup> il gesuita cinese Suarez aveva desiderato concessioni più larghe. Ciò si riferiva probabilmente in primo luogo alla circostanza che i « permessi » non si estendevano anche agli inchini innanzi alla tavoletta di Confucio, dunque nemmeno agli atti di omaggio per lui ai quali secondo le usanze erano obbligati i letterati. <sup>5</sup>

<sup>1</sup> SCHMIDLIN 395 ss.

<sup>2</sup> Il 25 aprile 1753, *Acta* II 135.

<sup>3</sup> Cfr. la presente opera, vol. XV 358 ss.

<sup>4</sup> \*Alla Propaganda, Lodi 10 ottobre 1740, Archivio della Propaganda, *Indie Or. e Cina 1737-1740, Scritt. rif. Congr.* 22 n. 49, il mandarino Chao disse a proposito del malcontento di Suarez: « Questo è troppo. Che volete di più? Io voglio esser giusto. Queste permissioni bastano, siatene contenti » (ivi). MEZZABARBA \*parla, loc. cit., di concessioni, in *Brevi Pontificio ad Imperatorem Sincensem*. Cfr. inoltre la presente opera, vol. XV 361, nota 2.

<sup>5</sup> In senso poco o niente soddisfatto del permessi si esprime una \* lettera dei gesuiti pechinesi al loro generale del 17 luglio 1722: « Certum tamen est, disseminatas permissiones proborum animis Christique fidelibus bonae voluntatis plus perturbationis quam solatii iniecissee alio quidem sensu ac quam inuit illas. Ingenuerunt videlicet auditis illis, usque sibi aditum claudi filiisque suis ad literarios honores, ad officia publica ac magistratus gerendos; usque constringi s. legem ad vilissimae sortis homines, et vel his ipsis despicibilem reddi, cum eius ingressu atque exercitio arceantur, quicumque in republica honorati et ingenui censentur » ecc. Il legato non ha portato altro che: « quam permissiones aliquot vix usui futuras, quia implicitas conditionibus, quas adimplere suo minime in arbitrio sit positum. Nostra enim vero cura fuit, ad patientiam et longanimitatem denuo hortari atque erigere, ex ore